

# BANDO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DI PARTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PISCINA TRECATE” SITO IN VIA VASILE ALECSANDRI N. 31.

## Articolo 1 OGGETTO E FINALITA’

La Città di Torino intende mettere a bando la concessione a terzi della gestione sociale in regime di convenzione delle aree sotto individuate della struttura sportiva “Piscina Trecate” situata in via Vasile Alecsandri n. 31, ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs 163/2006 e dell’articolo 2 del “Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004, mecc. n. 200403053/10, esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i.

Le aree da assegnare in concessione sono le seguenti:

- al primo piano: punto ristoro - area fitness consistente in 3 palestre di varie dimensioni - spogliatoi maschili e femminili - servizi igienici - docce - zona asciugacapelli, locale ad uso magazzino.
- nell’area esterna: vasca ricreativa di forma e profondità variabili attrezzata con idromassaggio, idroscivolo, canalone, geysers, doccioni e giochi d’acqua - docce - cabine spogliatoio - solarium a prato verde - caffetteria estiva.

## Articolo 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Alla selezione possono concorrere, anche in forma aggregata, le Federazioni sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società e le associazioni sportive, gli Enti non commerciali e le Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio o equiparato si applica quanto previsto dal D. Lgs 163/2006, in particolare ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni, secondo quanto di seguito indicato:

- l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l’impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, di cui all’articolo 2359 Codice Civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che rientrano nei casi di cui all’art.1, c. 14, L. 266/02.

Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora l’impresa partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio.

## Articolo 3 REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale ed economico-finanziari. I requisiti devono essere attestati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato.

I soggetti interessati alla concessione dovranno presentare un plico contenente 3 buste contrassegnate dalle lettere A - B - C, debitamente sigillate con le modalità di seguito precisate:

**Busta “A” riportante la dicitura “documentazione amministrativa” e contenente:**

L'ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara in bollo da Euro 14.62 tranne i casi di esenzione previsti dalla legge, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell' art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- estremi dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o ad albi previsti dalla normativa vigente con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale ed oggetto dell'attività, nonché generalità degli amministratori o dei direttori tecnici, codice fiscale – Partita Iva. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando e dalla documentazione di gara;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C. N.N. L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese l'indicazione del soggetto capogruppo responsabile del servizio, nonché le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore facente parte del raggruppamento, fermo restando la unitarietà del servizio;
- di svolgere le attività istituzionali indicate nello statuto/ atto costitutivo e l'indicazione della disciplina sportiva praticata compatibile con quella praticabile nell'impianto oggetto della presente procedura;
- di non avere rinunciato, negli ultimi cinque anni alla gestione di impianti sportivi comunali;
- di non avere subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi comunali da parte del comune per fatti addebitabili al gestore;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1) lett. da a) a m) D.Lgs. 163/2006 (codice appalti);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/99;
- di essere in possesso della polizza assicurativa RCT per danni a persone o a cose, che fossero prodotti durante l'esecuzione dei servizi, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 ovvero di impegnarsi a stipulare detta polizza entro dieci giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della concessione;
- l'impegno a produrre, qualora aggiudicatario della concessione, l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 Maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti

abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la data di stipula del contratto;

- di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare il sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, per l'individuazione dei rischi da interferenza e ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi;
- di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990. In alternativa si precisa che, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- curriculum indicante il numero degli associati della società, le attività svolte, le esperienze maturate e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici, grado di radicamento nel territorio circostante;
- dimostrazione della capacità tecnica e professionale, mediante dichiarazione attestante la coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata negli ultimi tre anni dai proponenti;

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in merito al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

#### **Busta "B" riportante la dicitura "progetto gestionale - sociale" e contenente:**

##### **A) IL PROGETTO TECNICO-GESTIONALE:**

- Programma di gestione delle varie attività sportive e ricreative: attività proposte e loro valenza sociale, agonistica, promozionale anche di attività sportive meno diffuse, etc.;
- Programma di gestione operativa dell'impianto: orari, frequenze, modalità organizzative del personale utilizzato, numero degli istruttori e degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale e relativi titoli professionali nonché risorse e mezzi che si intendono utilizzare; la relazione dovrà illustrare le precedenti esperienze maturate dal concorrente nella gestione di impianti sportivi con particolare riferimento alla tipologia dell'impianto oggetto della presente gara nonché quelle maturate da ciascun componente del TEAM.

La relazione dovrà essere corredata dall'indicazione delle eventuali attrezzature di cui il concorrente intende dotarsi e, con riferimento alle due caffetterie, da una planimetria delle aree in concessione con l'ipotesi di collocazione degli arredi.

I concorrenti potranno presentare inoltre una relazione aggiuntiva che illustri le eventuali attività ricreative e i servizi accessori che si intendono proporre ai frequentatori dell'impianto. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico a carattere straordinario dovranno essere concordate con la Circoscrizione 3.

#### B) IL PROGETTO SOCIALE:

- piani tariffari promozionali (ulteriormente migliorativi rispetto alle tariffe comunali);
- attività proposte con particolare riferimento alla popolazione giovanile del territorio e alle fasce deboli;

L'affidamento terrà conto della progettualità degli offerenti e quindi delle migliori modalità di utilizzo dell'impianto sportivo e delle attività complementari.

L'individuazione delle attività collaterali è lasciata alla libera progettualità dei concorrenti nel rispetto delle norme vigenti, secondo le linee guida delineate nel presente bando.

I progetti e le relazioni dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante.

#### **Busta "C" riportante la dicitura "offerta economica" e contenente:**

L'OFFERTA ECONOMICA, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale a pena di esclusione, consistente in:

- 1) una proposta in aumento, espressa in termini percentuali, da applicarsi all'importo posto a base di gara e stabilito in Euro 12.800,00 IVA inclusa, per la parte ad uso commerciale;
- 2) una proposta di aumento della percentuale prevista (30%) a carico del concessionario per le utenze della parte sportiva (art. 9 - utenze).

Il plico sigillato contenente le buste "A", "B" e "C" dovrà riportare la seguente dicitura: **"Offerta per la concessione a terzi della gestione sociale, in regime di convenzione, di parte dell'impianto sportivo comunale "Piscina Trecate" - Via Vasile Alecsandri N. 31"**.

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo della Circoscrizione 3 entro e non oltre le **ore 12,00** del giorno **30 marzo 2011** a mezzo raccomandata o posta celere o essere consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Città di Torino - Circoscrizione 3 - Ufficio Protocollo – Corso Peschiera, 193 - 10141 Torino".

Oltre detto termine non sarà valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso la Circoscrizione 3 si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.L.vo n.163/2006.

L'offerta è impegnativa per il soggetto proponente e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Le offerte duplici, alternative, condizionate, incomplete o formulate in maniera difforme rispetto a quanto prescritto nel presente bando, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Si procederà alla concessione con determinazione dirigenziale; l'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del relativo contratto nella forma di convenzione o scrittura privata.

Il bando di gara è disponibile sul sito Internet della Città di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/appalti> e su quello della Circoscrizione 3 oltre che all'Albo Pretorio ed agli Albi Circoscrizionali.

Il bando di gara sarà inoltre a disposizione presso l'Informa3 in Corso Peschiera n. 193.

Dalla data di pubblicazione del bando fino alla scadenza, sarà possibile effettuare un eventuale sopralluogo, previo appuntamento telefonico, contattando i seguenti numeri: 011/443.01.31 – 443.01.32 in orario di ufficio.

#### Articolo 4

#### COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Un'apposita Commissione, composta ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento n. 295 della Città di Torino, valuterà, unitamente all'istanza di ammissione, la documentazione presentata (progetto gestionale, progetto sociale e offerta economica).

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto articolo mediante procedura negoziata con pubblicazione di bando pubblico in base ai criteri di seguito riportati:

#### **1 – Progetto Tecnico-Gestionale (busta B) fino ad un massimo di 40 punti**

- a) programma di gestione delle varie attività sportive e ricreative (max punti 12)
- b) programma di gestione operativa (modalità organizzative, personale impiegato, risorse e mezzi utilizzati) (max punti 12)
- c) eventuali attività e servizi accessori (max punti 8)
- d) esperienze maturate dal team nella gestione di impianti sportivi simili (max punti 4)
- e) tipologia e funzionalità degli allestimenti (max punti 4)

#### **2 – Progetto Sociale (busta B) fino ad un massimo di 14 punti**

- a) iniziative rivolte ai giovani del territorio e alle fasce deboli della popolazione (attività sportive e/o ricreative, agevolazioni varie, ecc.)(max punti 14)

Il punteggio minimo relativamente ai suddetti parametri, anche nell'ipotesi di offerta unica per l'ammissibilità della proposta progettuale, sarà di 32 punti: (24 per il progetto gestionale - 8 per il progetto sociale).

#### **3 – Offerta Economica (busta C) fino ad un massimo di 40 punti;**

- a) valore percentuale dell'aumento, rispetto all'importo base di canone annuo per la parte ad uso commerciale € 12.800,00, del (max punti 30)
- b) valore, superiore a 30%, della quota percentuale delle utenze della parte sportiva a carico del concessionario (cfr. art. 9 utenze); (max punti 10)

Il punteggio massimo, rispettivamente 30 per il punto a) e 10 per il punto b), sarà assegnato all'offerta economica con il valore più alto, che costituirà il parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \text{punteggio massimo} \times A/B$$

dove

A = offerta presa in esame; B = offerta più alta tra quelle presentate.

Il punteggio dell'offerta economica risultante dall'applicazione della predetta formula, sarà sommato ai punteggi attribuiti al progetto tecnico-gestionale e al progetto sociale al fine della determinazione della graduatoria complessiva.

#### **4 – Consorzi e pool di Associazioni e/o Società Sportive fino ad un massimo di 3 punti.**

- a) 2 componenti (1 punto)
- b) 3 componenti (2 punti)
- c) più di 3 componenti (3 punti)

5 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 – finanziaria 2003: ulteriori **3 punti**.

#### Articolo 5 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa su un totale di 100 punti, secondo i parametri di cui all'articolo 4.

L'offerta costituisce impegno per il Soggetto concorrente; lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Si procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'assegnazione della concessione o all'effettuazione di un secondo esperimento.

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva di non procedere all'assegnazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente procedura. Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione assegnare la presente concessione al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario dovrà produrre l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 Maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D. G. R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D. G. R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte.

L'Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere rilasciato da un professionista iscritto all'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile entro la data di stipula del contratto.

La Città si riserva la facoltà di chiedere nei confronti del Soggetto risultato miglior offerente, di apportare delle modifiche alle proposte progettuali presentate.

Qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di ottemperare all'offerta presentata, è facoltà della Civica Amministrazione revocare l'assegnazione.

#### Articolo 6 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il necessario equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto sportivo nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs 163/2006 sarà garantito dalle potenzialità della struttura nel suo complesso, in sinergia con le caratteristiche polivalenti dell'impianto.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio, nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

#### Articolo 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari ad anni 6, con decorrenza a tutti gli effetti, a far data dalla consegna dell'impianto che avverrà con apposito verbale.

L'avvio delle attività sportive dovrà essere prevista entro e non oltre 30 gg. dalla data di consegna delle aree oggetto della presente procedura.

#### Articolo 8 CANONE

Il canone annuo, dovuto dal concessionario alla Civica Amministrazione, è determinato dalla somma data dall'offerta economica (busta "C") presentata per l'area commerciale (importo posto a base di gara Euro 12.800,00 I.V.A. inclusa) e dal valore dell'area sportiva pari ad Euro 14.523,00 I.V.A. inclusa, importo determinato in virtù della collocazione territoriale e secondo quanto previsto dall'art. 11 commi 1 e 2 del Regolamento comunale n. 295.

Il canone annuo così individuato dovrà essere versato all' Ufficio Cassa della Circoscrizione 3 in quattro rate trimestrali anticipate entro i primi 10 giorni del trimestre di competenza.

Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale n. 295 e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero in caso di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

#### Articolo 9 UTENZE

Saranno a carico del concessionario:

- le spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva (vasca ricreativa estiva, palestra fitness) nella misura indicata in sede di offerta (minimo il 30%), tenuto conto della natura ricreativa delle aree sportive oggetto della presente procedura, fatto salvo il comma 4 dell'art. 13 del Regolamento comunale n. 295;
- il 100% delle utenze per le parti adibite a bar o ristoro, per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, trasmettendo immediatamente copia delle volture alla Circoscrizione 3;
- le spese telefoniche;
- la tassa raccolta rifiuti.

Il concessionario dovrà provvedere ad intestare, a proprie spese, i contratti di fornitura delle utenze e a trasmetterne la relativa copia alla Circoscrizione 3.

In relazione ai contratti di fornitura ed ai contatori, il concessionario dovrà trasmettere alla Circoscrizione 3 tutta la documentazione relativa ad eventuali modifiche ed interventi effettuati nel corso della convenzione (volture, disdette, spostamenti o installazioni o rimozioni di contatori e misuratori, ecc).

#### Articolo 10 TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato esporre in luogo ben visibile, all'interno dell'impianto, le tariffe.

## Articolo 11 APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO

Il concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico delle aree sportive oggetto della presente concessione indicativamente nei seguenti giorni e orari:

- Area fitness – indicativamente periodo ottobre/maggio: il lunedì dalle ore 12.00 alle ore 22.00, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Vasca ricreativa – indicativamente periodo giugno/settembre: dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Eventuali variazioni dell'orario di apertura dovranno comunque essere preventivamente concordate con la Circoscrizione 3.

La Circoscrizione 3 si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, per il tempo strettamente necessario, la concessione, qualora ne ravvisi la necessità per motivi igienico sanitari e/o di sicurezza, in tal caso nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di rimborso.

Spetta al soggetto convenzionato evidenziare, in modo ben visibile, l'orario di apertura all'interno dell'impianto.

In ossequio alla legge 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, la Legge Regionale 52/2000 recante “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” e per ultimo gli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C.. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del C.P.

## Articolo 12 FINALITA' SOCIALI

Il concessionario metterà le aree oggetto della presente concessione a disposizione della Circoscrizione 3 e della Civica Amministrazione, gratuitamente, in ragione di 20 (venti) giornate annue, con preavviso di 15 (quindici) giorni, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario; consentirà inoltre l'ingresso gratuito degli utenti dei servizi socio assistenziali e sanitari della Città di Torino, con priorità

per quelli della Circoscrizione 3 (Centri Socio – terapeutici, Comunità Alloggio, Educativa Territoriale ecc.).

### Articolo 13 CUSTODIA

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza delle aree, degli impianti e delle attrezzature in concessione assumendosi, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate alla vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature e alle persone, garantendo la presenza di un responsabile durante le ore di apertura dell'impianto.

### Articolo 14 MANUTENZIONE

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura saranno a carico del concessionario. Saranno a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi di adeguamento e/o manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

In particolare, durante la concessione, saranno a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

La manutenzione ordinaria dell'area verde assegnata competerà al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del C.C. perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.).

Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del soggetto convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà totalmente a carico del soggetto convenzionato.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del soggetto convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti.

Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

### Articolo 15 PUBBLICITA' E SEGNALETICA

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità

civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di documento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia dello statuto societario e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

#### Articolo 16 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e della sicurezza ai sensi del D. Lgs. vo 81/2008. Il concessionario terrà sollevata ed indenne la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario sarà ritenuto responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
- relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvederà alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni dovrà essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di

consegna dell'impianto e successivamente, con cadenza annuale, dovrà essere inviata copia della quietanza di pagamento dei ratei assicurativi.

#### Articolo 17

#### OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere in qualunque momento la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti dell'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

#### Articolo 18

#### ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà farsi carico per le aree assegnate dei seguenti oneri:

- arredamento dell'area fitness, della caffetteria e del punto ristoro (fatte salve le attrezzature eventualmente fornite dalla Città e risultanti da apposito verbale secondo quanto previsto al successivo articolo 25);
- pulizia delle aree in concessione ad esclusione del fondo e del bordo vasca, delle cabine, degli armadietti, delle docce e dei servizi igienici attigui alla piscina ricreativa per la quale il concessionario dovrà contribuire con una quota forfetaria pari ad Euro 5.000,00. Tale importo dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 3 in quattro rate trimestrali anticipate entro i primi 10 giorni del trimestre di competenza. L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
- allestimento del solarium a prato verde (ombrelloni, sdraio, ecc.).
- servizio di assistenza bagnanti mediante personale in possesso di brevetto secondo la normativa vigente.

Il concessionario resta corresponsabile con la Città del rispetto dei parametri igienico sanitari delle acque della vasca ricreativa e dovrà, quindi, adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto di tali parametri, collaborando e agevolando la Città, in capo alla quale rimane la conduzione dell'impianto tecnologico di depurazione delle acque.

Resta a carico del concessionario ogni onere non espressamente individuato nel presente capitolato e comunque utile al regolare svolgimento delle attività proposte.

#### Articolo 19

#### ONERI PER LA SICUREZZA

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

#### Articolo 20

## DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

### Articolo 21

## BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

Il servizio di caffetteria e punto ristoro dovrà essere assicurato per tutto il periodo di apertura del complesso sportivo in modo da soddisfare in ogni circostanza le esigenze dei luoghi e dei frequentatori della struttura, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, degli allenamenti e ogni qualvolta richiesto dalla Civica Amministrazione.

I locali adibiti a servizio caffetteria e punto ristoro dovranno essere arredati e convenientemente attrezzati previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico della Civica Amministrazione e forniti di quanto occorre per l'esercizio di somministrazione in base alla normativa vigente, a cura e spese del concessionario.

Nell'installazione degli impianti dovrà essere prestata attenzione ai moderni criteri della buona tecnica, in special modo alla semplicità ed alla funzionalità delle operazioni di manutenzione dell'impianto stesso nonché alla sua flessibilità al fine di soddisfare eventuali ampliamenti futuri.

Tutti i materiali e le attrezzature dovranno rispondere alle normative richieste e riportare il marchio di qualità IMQ e la marcatura CE.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali bar e ristorazione nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione venga concessa, lo stesso non potrà chiedere alla Civica Amministrazione o al subentrante concessionario alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario, resteranno a favore della Civica Amministrazione; resta tuttavia salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di pretendere la restituzione dei locali nel primitivo stato a spese del concessionario.

La conservazione dei locali assegnati con relativi infissi è a totale carico del concessionario così come tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Ove questi non vi provveda, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese del concessionario medesimo. E' a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali. Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Il soggetto convenzionato potrà gestire direttamente il servizio caffetteria e punto ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della

valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione secondo quanto previsto e dell'art. 20 comma 3 del Regolamento comunale n.295

## Articolo 22 CONTROLLI

Apposita Commissione di controllo, prevista dal vigente Regolamento n. 295, verificherà la puntuale osservanza della convenzione.

I funzionari della Città di Torino e della Circoscrizione 3 avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione, sull'impiantistica, sulla manutenzione e sugli eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo; la Città, in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale n. 295.

## Articolo 23 PENALI E REVOCA

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 22 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione appositamente costituita.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto a quanto disposto nella convenzione la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici competenti, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene;
- gravi inadempienze;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario;
- il mancato rispetto delle tariffe comunali deliberate;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

## Articolo 24 RECESSO

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.

E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato al precedente art. 8.

#### Articolo 25

#### PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTO

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza dei beni mobili inventariati, di proprietà della Città di Torino, presenti all'interno dell'impianto, anche un'annotazione sulla condizione igienico - edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto sportivo, anche rilevati successivamente alla consegna dell'impianto.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

#### Articolo 26

#### RINNOVO

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 3 almeno 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

#### Articolo 27

#### CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il gestore dell'impianto dovrà prestare cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria, assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città pari al 10% dell'importo contrattuale di cui all'articolo 8 del presente bando, moltiplicato per il numero di anni della concessione.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

#### Articolo 28

#### SPESE D'ATTO

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a totale carico del concessionario.

Agli effetti fiscali si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto l'atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 29  
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Articolo 30  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga ad informare i propri addetti circa i doveri di riservatezza da osservare nell'espletamento del servizio.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3.